

**CRISI D'IMPRESA**

**D.L. 24 AGOSTO 2021, n. 118**

***Misure urgenti in materia di  
crisi d'impresa e di  
risanamento aziendale,  
nonché ulteriori misure  
urgenti in materia di giustizia***

**Misure d'interesse**

**AGOSTO 2021**

## **Sommario**

<b>PROROGA DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (ART.1)</b>	<b>3</b>
<b>COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA (ART.2)</b>	<b>3</b>
<i>Accesso in qualità di esperto e procedura di nomina (art.3)</i>	<b>3</b>
<i>Esito della "composizione negoziata" - Conclusione delle trattative (art.11)</i>	<b>5</b>
<b>PIANO DI RISANAMENTO E TEST DI SOLVIBILITÀ (ART.3, CO.1 E 2)</b>	<b>5</b>
<b>SEGNALAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO (ART.15)</b>	<b>6</b>
<b>REGIME PREMIALE (ART.14)</b>	<b>6</b>
<b>MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE (ART.20)</b>	<b>6</b>

## Proroga del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art.1)

Il D.L. 118/2021 proroga l'entrata in vigore del *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* (D.Lgs. 14/2019) dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.

Vengono, inoltre, rinviati al 31 dicembre 2023 (i sostanza, al 2024) le segnalazioni d'allerta, ivi compresi gli indici di crisi, volti a far emergere le difficoltà economico-finanziarie prima dell'insolvenza, nonché il funzionamento degli Organismi di composizione della crisi - OCRI.

## Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (art.2)

**ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021**

Viene introdotto un sistema di "composizione negoziata della crisi" su base volontaria ed a carattere stragiudiziale, per agevolare il risanamento dell'impresa in stato di crisi (situazione di squilibrio economico-finanziario o patrimoniale), ma con potenzialità di restare sul mercato anche attraverso un processo di ristrutturazione aziendale (stato di crisi temporaneo e reversibile).

In particolare, la composizione della crisi viene demandata ad un esperto indipendente, con la funzione di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati.

L'imprenditore deve richiedere la nomina dell'esperto alla Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.

Il superamento della situazione di crisi può essere ottenuto, attraverso l'intervento dell'esperto indipendente, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

## Accesso in qualità di esperto e procedura di nomina (art.3)

**ENTRATA IN VIGORE:**

**DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA – ISCRIZIONE ESPERTI NELL'ELENCO**

**15 NOVEMBRE 2021 – NOMINA DEGLI ESPERTI INDIPENDENTI**

Possono accedere all'attività di esperto indipendente i soggetti iscritti in un apposito elenco formato presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione (*art.3, co.3-5*)<sup>1</sup>. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco occorrono le seguenti qualità:

### **requisiti professionali**

- iscrizione da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

ovvero

- iscrizione da almeno cinque anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;

<sup>1</sup> Ivi comprese le province autonome di Trento e Bolzano.

*ovvero*

- iscrizione da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;

*ovvero*

- adeguata dimostrazione di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza;

***formazione adeguata***

- possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 118/2021 (ovvero entro il 23 settembre 2021, termine ordinatorio).

**Di fatto, le disposizioni relative all'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti diverranno operative a seguito dell'effettiva individuazione delle modalità di formazione stabilite dal Ministero della Giustizia<sup>2</sup>.**

La nomina dell'esperto, tra gli iscritti al citato elenco, avviene ad opera di una Commissione costituita presso la camera di commercio del capoluogo della regione ed è composta da tre membri (un magistrato, un soggetto designato dal presidente della medesima camera di commercio del capoluogo di regione, un soggetto designato dal Prefetto), che resta in carica per due anni (le disposizioni circa la nomina dell'esperto indipendente entrano in vigore il 15 novembre 2021 - (art.3, co.6-9)<sup>3</sup>).

La notizia della nomina dell'esperto viene data mediante pubblicazione nel sito internet della camera di commercio del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto.

In ogni caso, viene omesso ogni riferimento all'imprenditore che richiede la "composizione negoziata della crisi".

**Di fatto, tale procedura stragiudiziale di risoluzione della crisi si sostituisce a quella prevista nel Codice della crisi d'impresa stabilita in seno agli Organismi di composizione della crisi - OCRI, nell'ambito delle cd. "procedure d'allerta", e prorogata al 31 dicembre 2023<sup>4</sup>.**

---

<sup>2</sup> Infatti, in linea torica le disposizioni sull'iscrizione degli esperti nell'elenco entrano in vigore il 25 agosto 2021, senza alcun differimento.

<sup>3</sup> Cfr. l'art.3, co.6-9 del D.L. 118/2021.

<sup>4</sup> Cfr. gli artt.16 e segg. del D.Lgs. 14/2019.

### *Esito della “composizione negoziata” - Conclusione delle trattative (art.11)*

**ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021**

In un’ottica di semplificazione, viene previsto un **ampio ventaglio di soluzioni alternative anticrisi** che l’impresa può adottare a seguito della “composizione negoziata”, quali:

- contratto, con uno o più creditori, che consente l’accesso a misure premiali di carattere fiscale (rateizzazione in sei anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo, sanzioni ridotte, riduzione interessi sui debiti tributari), a condizione che sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- convenzione di moratoria<sup>5</sup>;
- accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, con modalità semplificate, che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento (con esclusione dall’azione revocatoria - *cf.* l’art.67, co.3, lett. *d*, del R.D. n. 267/1942);
- omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ai sensi degli articoli 182-*bis*, 182-*septies* e 182-*novies* del R.D. n.267/1942).

In alternativa a tali soluzioni, l’imprenditore può:

- predisporre il piano attestato di risanamento di cui l’art.67, co.3, lett. *d*, del R.D. n. 267/1942;
- proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (di cui all’art.18 del D.L. 118/2021);
- accedere ad una delle procedure disciplinate dal R.D. n.267/1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

### **Piano di risanamento e test di solvibilità (art.3, co.1 e 2)**

**ENTRATA IN VIGORE: DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA**

Viene resa disponibile, su un’apposita piattaforma telematica<sup>6</sup>, una “lista di controllo particolareggiata”, con «*indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati*».

Le modalità attuative di tali disposizioni verranno definite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia entro trenta giorni dall’entrata in vigore del D.L. 118/2021 (entro il 23 settembre 2021, termine ordinatorio).

**L’introduzione del test di autovalutazione si ritiene un utile strumento ai fini dell’autodiagnosi sullo stato patrimoniale ed economico-finanziario delle imprese, da effettuare prima dell’eventuale accesso alla “composizione negoziata della crisi”, come forma semplificata rispetto all’utilizzo dei cd. “indici di crisi” stabiliti nel Codice della crisi**

<sup>5</sup> Ai sensi dell’articolo 182-*octies* del R.D. n.267/1942.

<sup>6</sup> Accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

**d'impresa (cfr. l'art.13, co.2, del D.L.gs. 14/2019) ed elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.**

## **Segnalazione dell'organo di controllo (art.15)**

**ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021**

L'art.15 del D.L. 118/2021 introduce la segnalazione per iscritto all'organo amministrativo, da parte dell'organo di controllo societario circa la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla "composizione negoziata". La segnalazione è motivata, e, tra l'altro, contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese<sup>7</sup>.

**La tempestiva segnalazione agli amministratori della società e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.**

Tale comunicazione risulta analoga alla "segnalazione d'allerta interna" contenuta nel *Codice della crisi*, e prorogata al 31 dicembre 2023.

## **Regime premiale (art.14)**

**ENTRATA IN VIGORE: 15 NOVEMBRE 2021**

L'art.14 prevede che l'accesso alla "composizione negoziata della crisi" sia accompagnato, tra l'altro, da misure premiali di carattere fiscale, quali la rateizzazione in sei anni (settantadue rate) delle imposte non versate non iscritte a ruolo, la riduzione delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari.

## **Modifiche alla legge fallimentare (art.20)**

**ENTRATA IN VIGORE: 25 AGOSTO 2021**

Il D.L. 118/2021 introduce modifiche alla legge fallimentare (R.D. 267/1942) ed anticipa, in chiave anti emergenza, alcune disposizioni già contenute nel *Codice della crisi d'impresa* (come i cd. "accordi ad efficacia estesa" e gli "accordi agevolati"), la cui immediata applicazione agevola l'imprenditore nella ricerca di soluzioni negoziate dello stato di difficoltà.

La *ratio* delle norme in questione è quella di ampliare le possibilità di accesso alle procedure e, più in generale, a tutti gli strumenti alternativi al fallimento, nella prospettiva della ristrutturazione aziendale (cfr. anche la Relazione Illustrativa al Provvedimento).

---

<sup>7</sup> In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.